


19544/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Antonio Stefano Agrò - Presidente -

Francesco Serpico

Arturo Cortese

Domenico Carcano

Giorgio Fidelbo - Relatore -

SENT. n. sez. 442

UP - 27/3/2012

R.G.N. ~~1977/10~~ 46586/11

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

nato a Floridia il

avverso la sentenza del 19 maggio 2011 emessa dalla Corte di appello di Catania;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;

udito il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Luigi Riello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'avvocato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 15 luglio 2009 con cui il Tribunale di Siracusa aveva ritenuto \_\_\_\_\_ colpevole del reato di cui all'art. 348 c.p. a titolo di concorso, per avere consentito a \_\_\_\_\_ che lavorava presso il suo studio dentistico e che non aveva il diploma di igienista dentale, di effettuare un intervento di igiene dentale (rimozione del tartaro) alla paziente \_\_\_\_\_

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, e deduce i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 350 comma 6 c.p.p., in quanto la sentenza svaluta le dichiarazioni rese dalla stessa paziente \_\_\_\_\_, che ha negato di avere subito l'intervento di igiene orale da parte della \_\_\_\_\_ e si basa unicamente sulla testimonianza del maresciallo \_\_\_\_\_ che ha eseguito il controllo presso lo studio medico, che ritiene più credibile perché la sua versione risulta confermata dalle ammissioni della \_\_\_\_\_ ammissioni però che la coimputata avrebbe reso allo stesso agente nell'immediatezza del fatto senza alcuna garanzia difensiva e che per questo non potevano essere utilizzate;

- violazione degli artt. 42, 110 e 348 c.p. e vizio di motivazione, in quanto la sentenza ha ritenuto la responsabilità concorsuale dello \_\_\_\_\_ facendo ricorso alla figura della violazione della posizione di garanzia, che avrebbe imposto al titolare dello studio dentistico di impedire l'esercizio abusivo della professione da parte di terzi. Secondo il ricorrente la posizione di garanzia può riferirsi ad una condotta colposa, non anche a quella dolosa, come nel caso in esame. La responsabilità dello Spada non poteva essere affermata in base al mero inadempimento dell'obbligo di impedire la condotta dell' \_\_\_\_\_ occorrendo l'effettiva conoscenza di quanto quest'ultima stava facendo, circostanza che avrebbe consentito di valutare anche l'elemento soggettivo del dolo, che invece i giudici di merito non hanno neppure preso in esame.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo è infondato, in quanto la sentenza ha preso in considerazione la testimonianza del maresciallo per quello che lo stesso ha potuto osservare una volta entrato nello studio dentistico, prescindendo da quanto riferito dall nell'immediatezza dei fatti. Sicché correttamente la Corte d'appello ha ritenuto provato, proprio in base alla testimonianza del , l'esecuzione da parte dell di un intervento di ablazione del tartaro alla paziente

4. E' invece fondato il secondo motivo, con cui si contesta la ritenuta responsabilità concorsuale dell'imputato, quale titolare dello studio dentistico.

Secondo la sentenza la responsabilità di scaturisce da una sua posizione di garanzia in quanto titolare dello studio e va ravvisata anche nella semplice ipotesi di "connivenza o tolleranza" delle iniziative assunte dalla sua dipendente che, in mancanza del diploma di igienista dentale, ha eseguito l'intervento di rimozione del tartaro.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che possa rispondere del delitto di esercizio abusivo di una professione, a titolo di concorso, chiunque agevoli o favorisca lo svolgimento da parte di una persona non autorizzata di un'attività professionale per la quale sia richiesta una abilitazione speciale (Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 17893, Zuccarelli), ma ciò non consente di ritenere che possa essere punita per una forma di responsabilità concorsuale anche la condotta di mera connivenza o tolleranza. Perché vi sia concorso è comunque necessario che sia dimostrato il contributo personale del concorrente alla realizzazione del reato, il che nella specie non è stato fatto. La Corte territoriale per sostenere la tesi del concorso ha fatto ricorso ad un giudizio di verosimiglianza, ritenendo possibile che l'imputato abbia incaricato di eseguire l'intervento ovvero che abbia tollerato che la stessa ponesse in atto l'intervento per cui non era abilitata. Tuttavia, è evidente che si tratta di una motivazione che non è fondata su elementi di prova, né su indizi che abbiano consistenza di gravità, precisione e concordanza.

D'altra parte, anche il riferimento alla figura della posizione di garanzia appare fuorviante, perché il reato di cui all'art. 348 c.p. non è reato di evento

e di conseguenza il titolare dello studio non può essere tenuto ad impedire un evento che non c'è.

Per ritenere la responsabilità del titolare dello studio medico professionale a titolo di concorso con l'autore era necessario dimostrare che questi conoscesse che nello studio venivano eseguiti interventi per cui necessitava una speciale abilitazione e che consentisse tali interventi.

Peraltro, nella specie è stato accertato un unico episodio, per cui la prova cui si è fatto riferimento appare ancor più necessaria.

5. Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per un nuovo giudizio, che tenga conto dei principi sopra indicati.

**P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.

Così deciso il 27 marzo 2012

Il Consigliere estensore

Giorgio Fidelbo



Il Presidente

Antonio Stefano Agnò

